

Davanti al mediatore le parti hanno l'obbligo di rendere "procedibile" la domanda di mediazione. È necessario sempre il "confronto in un'ottica conciliativa". In questo senso il Tribunale di Firenze con la Sentenza n. R.G. 9550/17 del 3 maggio 2019.

N. R.G. 9550/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA

tra
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI [REDACTED]
SOCIETÀ COOPERATIVA

PARTE ATTRICE

G
R
F [REDACTED]

PARTE CONVENUTA

PR [REDACTED] SPA

INTERVENUTO

Oggi 7.5.2019 ad ore 13.18 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:

L'avv. STANGHELLINI TOMMASO per BANCA DI CREDITO COOPERATIVO [REDACTED]

Nessuno per C [REDACTED]

L'avv. PEZZATINI per R [REDACTED] e per F [REDACTED]

L'avv. ALBANESE BENEDETTA in sostituzione dell'avv. Pucci per F [REDACTED]

Il Giudice invita le parti alla discussione.

L'avv. Stanghellini si oppone all'eccezione di improcedibilità sollevata dai convenuti richiamandosi alla pronuncia di Cass 27 marzo 2019 n. 8473. In ogni caso evidenzia che essendo stata chiesta l'estromissione della Banca a seguito della cessione del credito, l'eventuale improcedibilità non sarebbe imputabile alla stessa, come si evince dalla mail deposita con terza memoria da cui emerge che